

ACCORDO ATTUATIVO

ex Art. 15 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.

per la realizzazione del progetto "Sicurezza Educazione Ingegneria – Scuole Geniali", finalizzato alla diffusione in ambito scolastico della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione del Protocollo d'intesa INAIL-Consiglio Nazionale degli Ingegneri, stipulato in data 16/09/2024

tra

INAIL Direzione regionale Veneto

con sede in Venezia, Santa Croce 712, nella persona della dott.ssa Enza Scarpa in qualità di direttore regionale pro tempore

e

Ordine degli Ingegneri della Città metropolitana di Venezia

con sede in via Bruno Maderna 7, Mestre Venezia, nella persona del Presidente dell'Ordine Ing. Mariano Carraro

di seguito dette anche "le Parti".

PREMESSO CHE

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 16/09/2024 da Inail e Consiglio Nazionale degli Ingegneri – di validità triennale - sul solco di una comune volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente, hanno definito, agli artt. 2 e 3, obiettivi, ambiti e modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza, da realizzare congiuntamente, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, nella forma ritenuta più adeguata rispetto alle finalità e alle condizioni di fattibilità di ciascuna iniziativa, anche con il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dai sopracitati artt. 2 e 3 del Protocollo citato, e nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio affidate al Comitato di coordinamento, di cui all'art. 4, composto in maniera paritetica da referenti Inail e del Cni, tale Protocollo d'intesa prevede l'individuazione di iniziative ed azioni in grado di promuovere i valori della cultura e della sicurezza sul lavoro, nonché studi rivolti alla prevenzione degli infortuni, anche attraverso accordi attuativi realizzati a livello territoriale; per quanto non

espressamente disciplinato nel presente accordo attuativo, si fa rinvio al predetto Protocollo d'intesa, con le premesse ivi contenute;

CONSIDERATO CHE

Tra l'Inail e il Cni sussiste una comune volontà di cooperare in maniera strutturata e permanente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cui non fa eccezione il territorio veneto e di Venezia, come confermato dai convegni e dalle iniziative che nel corso degli anni hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento diretto di entrambe le parti. L'Ordine degli Ingegneri di Venezia vede al suo interno la presenza della Fondazione Ingegneri Veneziani, la quale ha come scopo la valorizzazione la tutela della figura professionale dell'ingegnere e degli studenti in ingegneria nonché delle professioni a competenza tecnica, del loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, della promozione e dell'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale. Inoltre, l'Ordine degli Ingegneri si è visto promotore, nell'anno passato, del progetto 'scuole geniali', che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole medie del territorio veneziano, in cui gli alunni sono stati impegnati nella realizzazione di opere artistiche ingegnose che prevedano l'utilizzo di fonti rinnovabili. Su questa scia, il predetto Ordine intende dar vita al progetto 'Educazione Sicurezza Ingegneria – Scuole Geniali', in cui la creatività degli studenti sarà impiegata nella tematica della salute e della prevenzione in ambito lavorativo.

In ragione di ciò, il bagaglio professionale e di competenze di cui godono le Parti possono essere funzionali alla diffusione della cultura della prevenzione anche nelle giovani generazioni e negli ambienti preposti all'educazione e alla cultura. In tale ottica, sono stati individuati e condivisi gli specifici ambiti di intervento declinati nei progetti descritti all'art. 2 del presente Accordo Attuativo; Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 FINALITÀ

Le Parti, con il presente Accordo Attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata allo sviluppo di interventi diretti a diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza tra gli studenti, attraverso la realizzazione delle attività delineate all'art. 2.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle seguenti iniziative, nella realizzazione del progetto 'Educazione Sicurezza Ingegneria – Scuole Geniali', più analiticamente descritte nella scheda progettuale di cui all'all. n.1:

- Coinvolgimento degli studenti di scuole medie, preventivamente scelte tramite concorso, nella realizzazione di campagne informative e pubblicitarie

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specificamente tramite laboratori, videoclip e cartelloni;

- Valutazione tecnica dei suddetti progetti, affidata, oltre che a un sistema di voto popolare, a ingegneri professionisti e a funzionari Inail;
- Pubblicizzazione adeguata del progetto attraverso eventi, canali social, media locali e regionali, mostra e catalogo dei lavori.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Per la gestione amministrativa delle attività viene individuata la Fondazione Ingegneri Veneziani.

ARTICOLO 3 FUNZIONE DI GESTIONE

Le parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto dai rappresentanti delle parti medesime, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento amministrativo e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.

ARTICOLO 4 IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere a disposizione le risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti, direttamente o indirettamente. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'all. n.1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto "Educazione Sicurezza Ingegneria – Scuole Geniali", come definiti nel piano economico finanziario di cui all'all. n.2. Gli allegati n.1 e n.2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 5 ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all'allegato 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati in base alla rendicontazione dei costi sostenuti e secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nello svolgimento delle attività previste dal progetto, le Parti osservano le disposizioni di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa stipulato in data 16/09/2024.

ARTICOLO 7

TUTELA DELL'IMMAGINE

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.

Ciascuna delle Parti autorizza le altre a pubblicare sul rispettivo sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

L'utilizzo del logo delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché alle disposizioni di cui all'art. 13 del Protocollo d'intesa sottoscritto da Inail e Cni, stipulato in data 16/09/2024.

ARTICOLO 9

RECESSO

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 10

DURATA

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente alla scadenza del Protocollo d'intesa, di durata annuale. Le attività progettuali con esso convenute dovranno essere realizzate entro il mese di giugno 2026.

ARTICOLO 11 FORO COMPETENTE

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

ARTICOLO 12 MODIFICHE ALL'ACCORDO ATTUATIVO

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte.

ARTICOLO 13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio al Protocollo d'intesa e alle norme generali di legge.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato dal decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010. L'Accordo sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005.

ARTICOLO 12 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione.

L'accordo è firmato digitalmente ex art. art. 15, comma 2 - bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Direttore regionale Inail Veneto
Dott.ssa Enza Scarpa

Presidente Ordine Ingegneri Venezia
Ing. Mariano Carraro